



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI  
SERVIZIO POLIZIA AMM.VA E SOCIALE  
DIV. PRIMA - SEZ. TERZA

559/C.18478.12000.A.(103)

Roma, 14 NOV. 1996

M. 4

OGGETTO: CENTRO TURISTICO GIOVANILE - C.T.G. - con sede in Roma  
Via Piave n. 49.

Richiesta riconoscimento quale ente nazionale a  
carattere assistenziale.

ALLA PRESIDENZA NAZIONALE  
DEL CENTRO TURISTICO GIOVANILE  
Via Piave n. 49

00187 R O M A

In relazione all'istanza con la quale codesta Associazione ha chiesto il riconoscimento quale ente nazionale con finalità assistenziali per avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 3, sesto comma, lettera E della 25 agosto 1991, n. 287 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, si comunica che con decreto ministeriale n. 559/C.18478.12000.A (103) del 4 novembre 1996, di cui si allega copia, sono state concesse le agevolazioni previste dalla normativa innanzi citata.

p. IL DIRETTORE CENTRALE  
(A. Maddalena)

/mp



# Il Ministro dell'Interno

Vista l'istanza in data 24.11.1994 con la quale il Presidente Nazionale del Centro Turistico Giovanile - C.T.G. con sede in Roma alla Via Piave n. 49, ha chiesto il riconoscimento di tale organismo quale ente nazionale a finalità assistenziali, ai sensi dell'art. 3, comma sesto, lettera E della legge 25.8.1991 n. 287 - a norma del quale gli spacci annessi ai circoli degli enti a carattere nazionale, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, non sono assoggettati ai piani che le Amministrazioni Comunali predispongono per fissare il limite massimo degli esercizi pubblici in cui si effettua l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972, n. 640, concernente la riduzione dell'imposta erariale sui biglietti d'ingresso nei locali di pubblico spettacolo;

Accertato, in base alle risultanze dell'istruttoria svolta, che secondo quanto previsto dal proprio statuto, il Centro Turistico Giovanile svolge, anche attraverso le proprie dipendenze periferiche, attività assistenziale, ricreativa e culturale a favore dei soci iscritti;

Sentito il Ministero delle Finanze che, in data 23 luglio 1996 ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della richiesta;

Visto l'art. 3 della legge 25.8.1991, n. 287;

Visto l'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972, n. 640;

### D E C R E T A

Il Centro Turistico Giovanile - CTG - è ammesso ad avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 3, VI° comma, lettera E della legge 25.8.1991, n. 287 che consentono il rilascio, ai legali rappresentanti dei dipendenti circoli ricreativi, delle autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri di pianificazione comunale previsti e disciplinati dall'art. 3 comma quarto della normativa citata, nonché all'estensione, in favore dei propri iscritti, delle disposizioni di cui all'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972, n. 640, concernenti la riduzione dell'imposta erariale sui biglietti d'ingresso nei locali di pubblico spettacolo.

Roma, 4 NOV. 1996



IL MINISTRO  
*J. Volpe*

SPURTO POLIZIALE E ARMA DELLO STATO